

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORSICO MI VIA VITTORIO
EMANUELE 55

Numero REA: MI - 1506329

Codice fiscale: 11873670159

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	righe quattordici della quinta.	
	FIRMATO: CAPPELLATO ROBERTO SERGIO CALESELLA	
	ALL. "B" ATTO N. 18124/5901 REP.	
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione E' corrente ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 la cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME ONLUS".	
	Art. 2 - Sede La cooperativa ha sede nel Comune di Corsico.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno)dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi a principi cristiani e ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, interna ed esterna, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le Istituzioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'alleanza cooperativa internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le altre cooperative su scala, locale, nazionale e internazionale.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 5 - Oggetto La Cooperativa secondo quanto previsto dalla Legge n. 381 del	

	giorno 8 novembre 1991 intende realizzare i propri scopi	
	sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In tale ambito La cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) gestione di laboratori di produzione artigianale ed il	
	commercio di manufatti artigianali in genere;	
	b) attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura,	
	vivaistica, manutenzione del verde pubblico e privato ed	
	attività agricola in genere, nonché l'esercizio del commercio	
	dei prodotti agricoli;	
	c) l'esecuzione di opere di falegnameria, imbiancatura,	
	verniciatura, tappezzeria, idrauliche, elettriche, posa di	
	infissi e opere di manutenzione edile in genere;	
	d) manutenzione e riparazione di elettrodomestici e di	
	apparecchiature per uffici, sia elettriche che elettroniche,	
	ivi compresi gli strumenti informatici;	
	e) l'esecuzione di opere di sartoria, maglieria,	
	materasseria,, ceramica, grafica, litografia, fotocopisteria,	
	fotografia, distribuzione stampati;	
	f) parrucchiere per uomo e donna,	
	g) servizi di pulizia, sia in edifici pubblici che privati,	
	servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione di	
	locali pubblici e privati;	
	h) l'attività di addestramento e di preparazione	
	professionale nonché di rieducazione generale; gestione di	
	attività ricreative.	
	Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle	
	vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con le	
	attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa ed	
	in ottemperanza alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei	
	limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere	
	tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie	
	(non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari	
	che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od	
	utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a	
	favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese	
	aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	

	ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- persone fisiche sia italiane sia straniere, purchè in regola con i permessi di soggiorno, che abbiano le attitudini fisiche o le conoscenze tecniche a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale;	
	- persone giuridiche pubbliche o private nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Possono essere ammessi, soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	

	sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
	territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con	
	regolamento ai sensi del precedente articolo 8, ovvero con	
	delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di	
	ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto	
	svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della	
	cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai	
	requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa	
	di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare	
	l'interesse dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente	
	convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il	
	diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di	

	controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto	

	compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	societa' o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una	
	Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la	
	sua attività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella	
	Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne comunicazione al socio il quale,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione,	
	puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui	
	sopra.	
	Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici dalla	
	data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da	
	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa	
	intimazione da parte degli amministratori al socio di	

	rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	- il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle	

	azioni di partecipazione cooperativa;	
	- dai conferimenti effettuati in occasione dell'emissione di strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	Art. 20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge	

	e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità e quantità degli scambi mutualistici saranno	
	calcolate con riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Art. 25 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	attribuiti:	
	a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale e'	
	obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli	
	amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria a' sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere	

	inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti	
	dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante	
	comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi	
	dell'art. 2541 u.c., c.c., rappresentante comune degli	
	obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata ovvero	
	consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal	
	destinatario.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli	
	amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà	
	darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte	
	agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei	
	voti spettanti ai soci.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza,	
	diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto	
	di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto	
	stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	

	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.	
	Amministrazione	
	Art. 31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	

	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art. 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono tutti gli	
	amministratori.	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare,	
	determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	

	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di tre membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e	
	agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o	
	disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di	
	nomina.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	Controllo	
	Art. 38 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro	
	attribuiti dalla legge.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o	
	inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società'.	
	Art. 39 - Organi	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Art. 40 - Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni	
	previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri	
	effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati	
	due sindaci supplenti.	
	I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati	

	dall'art. 2397 c.c..	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.	
	Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.	
	All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.	
	Art. 41 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 42 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 43 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	

16 di 16